

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"

Via Madonna di Loreto, 2 - 62015 Monte San Giusto (MC) - Tel. 0733 837336 - Cod. Fisc. : 80008180434
Cod. mecc. MCIC82100X - E-mail: mcic82100x@istruzione.it - PEC: mcic82100x@pec.istruzione.it
Sito istituzionale <https://lorenzolotto.edu.it>

Prot. n., vedi segnatura

Monte San Giusto, 18 settembre 2025

Ai Docenti della Scuola dell'Infanzia

Al Personale ATA

Alle Famiglie

E p.c. Al D.S.G.A.

All'Albo on line

All'Amministrazione Trasparente

DIRETTIVE SULLE REGOLE DI VIGILANZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premesso che:

La Vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche gli Ausiliari e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico.

Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di Amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex Art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

- Visto l'Art. 6 DPR 416/74 - Attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva;
- Visto l'Art. 44 - comma 7 del CCNL Scuola 2019-21;
- Visto il D. Lgs. 297/94;
- Visto il D. Lgs. 81/08 (Obblighi del datore di lavoro, del Dirigente); individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 28-08-2018;
- Visto il Regolamento dell'Istituto comprensivo "L. Lotto";
- Visto il Patto Educativo di Corresponsabilità;
- Visto il Codice Civile;
- Vista la "Carta dei servizi scolastici" recante i principi fondamentali cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio nelle Istituzioni Scolastiche e educative di ogni ordine e grado.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dispone la pubblicazione all'Albo on line e sul sito delle presenti direttive che, a partire dalla data della

sua pubblicazione sull'Albo on line, divengono parte integrante del Regolamento di Istituto approvato dal C.I. il 30 giugno 2025 con delibera n. 31.

Si riportano all'attenzione della comunità educante alcune indicazioni sul tema della vigilanza e della responsabilità che grava sull'istituzione e in particolare sui singoli Docenti e Collaboratori scolastici.

Le SS.LL. sono tenute per la tutela dei minori ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari.

LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi la colazione, le uscite didattiche/viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Tutto ciò nelle more degli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Ai sensi dell'art. 44, comma 7 del CCNL 2019-21 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Corre, quindi, l'obbligo di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni:

- all'entrata e all'uscita gli alunni devono essere accompagnati dai genitori. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età;
- le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro medesimo; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante e poi del collaboratore scolastico;

Dovranno comunque essere attuati tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/o i suoi collaboratori fino a quando non venga provveduto in merito e gli alunni non vengano prelevati in sicurezza. Se i tempi di attesa si dilungheranno oltre l'ora dovranno essere contattati i Vigili urbani o i Carabinieri. In caso di ritardi persistenti nel tempo, la Scuola potrà anche avvisare i Servizi sociali e le Autorità di polizia per indagare quali siano i motivi di questi abbandoni temporanei del minore.

- i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

SCUOLABUS

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alla modalità organizzate relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.

Pertanto, relativamente a tale servizio gestito dall'Ente locale competente e alla logistica dei plessi interessati, i collaboratori scolastici e/o i docenti avranno cura di:

- verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
- prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus.

Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ DI GIOCO LIBERO

Considerando la fascia di età degli alunni dell'istituto, durante il gioco libero è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

IGIENE PERSONALE

Al fine di promuovere la crescita personale è opportuno che i bambini utilizzino i servizi igienici autonomamente, coadiuvati, però, dal Collaboratore scolastico (Capo I Titolo IV sezione Scuola CCNL 2019-21) e/o dal Docente se possibile.

Nel caso di necessità di un eventuale cambio, verranno utilizzati gli indumenti collocati dai genitori in apposito sacchettino nominale e portati a scuola all'inizio dell'anno scolastico.

RIORDINO AULE

La pulizia della scuola rientra nel mansionario dei Collaboratori scolastici. Ciò premesso, in una logica educativa, è opportuno che gli insegnanti abituino gli alunni a lasciare la sezione in ordine.

VIGILANZA ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La vigilanza sugli alunni con bisogni educativi speciali", nella fattispecie alunni con disabilità, o particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, **deve essere sempre assicurata dal docente di Sostegno** o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore scolastico.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

I viaggi d'istruzione e le uscite didattiche devono essere approvati dagli Organi Collegiali.

Si rimanda al Regolamento vigente ed alle direttive del DS, richiamando di seguito solo alcune norme generali.

Per le uscite a piedi nei dintorni della Scuola o nell'ambito del territorio comunale, i docenti dovranno comunque preventivamente **acquisire il consenso, da parte dei genitori, espresso e firmato** su apposito modello disponibile sul sito o in Segreteria alunni.

Per l'organizzazione delle **uscite didattiche** si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure rese note con Circolari e sul sito.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità con copertura orario da parte di assistente o di gruppi particolarmente turbolenti, il Dirigente Scolastico avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza, eventualmente incrementando il rapporto docenti accompagnatori/studenti.

È necessario comunque sempre acquisire il consenso scritto da parte dei genitori.

Il giorno del viaggio/uscita dovrà essere portato, da parte dei Docenti, un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per sezione con i riferimenti e i recapiti degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, **non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.**

VIGILANZA DEGLI ALUNNI NELLE PROCEDURE ORGANIZZATIVE DI EMERGENZA DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO E/O MALORE DEGLI ALUNNI

Malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante le attività didattiche.

L'insegnante in servizio se accade un malore o un infortunio ad un alunno a lui affidato:

- Resta calmo insieme agli altri allievi;
- Evita che si crei ressa attorno all'infortunato;
- Valuta la gravità dell'accaduto;
- Per i Primi Soccorsi chiede l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche l'Addetto al Primo Soccorso (o altra persona). Qualora gli interventi attuati non siano sufficienti, viene chiamato il 118 e viene informata la famiglia dell'infortunato;
- Avverte il Dirigente Scolastico o il suo sostituto;
- L'insegnante compila il modulo apposito, scrivendo una relazione dettagliata e lo invia all'Ufficio Protocollo e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative.

Nei casi in cui la famiglia rifiuti il trasferimento del/la proprio/a figlio/a con il 118, occorre registrare il fonogramma sull'apposito modulo o farsi rilasciare una dichiarazione e farla protocollare, invitando comunque la famiglia a non trascurare l'accaduto ed a rivolgersi alla struttura sanitaria per ogni problematica rilevata.

Quando si tratti di incidente che, apparentemente, non abbia provocato lesioni è comunque sempre necessario informare la famiglia e fare una relazione scritta al DS, utilizzando l'apposito modulo.

Il DS provvederà a far protocollare e conservare la relazione per eventuali successive evoluzioni dell'incidente.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82); i Docenti non saranno però impegnati in "supplenze" nelle sezioni scoperte ma solo nella vigilanza.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ CURRICOLARI CON LA PRESENZA DI ESPERTI ESTERNI

Durante le attività curricolari che prevedano la presenza di esperti esterni, la vigilanza degli alunni dovrà essere comunque costantemente assicurata dai docenti curricolari in base al proprio orario di servizio. Non è consentito, quindi, allontanarsi dalle aule o dagli altri spazi (palestra, laboratori...) ove si sta svolgendo l'intervento formativo.

NORME FINALI

Le presenti direttive costituiscono parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Albucci

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20
e 21 del D.lgs. 0 7/03/2005 n.82